

Oggetto n. 3124: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici.
(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)

Prot. n. 5140

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1730 del 16 novembre 2007, recante in oggetto "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilità", giusta nota prot. n. 3933 in data 20 febbraio 2008,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia che, al fine di promuovere il miglioramento energetico degli edifici nella Comunità, dispone che gli Stati membri a livello nazionale e regionale provvedano a:
 - a) definire e applicare una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici;
 - b) fissare e periodicamente aggiornare i requisiti di rendimento energetico con riferimento, rispettivamente, agli edifici di nuova costruzione in particolare di metratura superiore a 1000 m² ed agli edifici esistenti in particolare di metratura superiore a 1000 m² che subiscono ristrutturazioni importanti, tenuto conto delle condizioni ambientali nonché dell'uso cui l'edificio è destinato;
 - c) disciplinare la certificazione energetica degli edifici affinché in fase di costruzione, compravendita o locazione detto attestato sia messo a disposizione degli interessati fornendo informazioni circa il rendimento energetico dell'edificio in confronto con i valori fissati dalle norme vigenti nonché raccomandazioni sugli interventi di miglioramento del rendimento energetico più profittevoli sotto il profilo costi-benefici;
 - d) prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie, per classi di potenza e tipo di combustibile;
 - e) prescrivere controlli periodici degli impianti di condizionamento dell'aria;
 - f) assicurare che sia fornita alla utenza finale una consulenza in merito alle esigenze di sostituzione ovvero modifica degli impianti di climatizzazione;
 - g) assicurare agli utenti finali che la certificazione energetica degli edifici, l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché le ispezioni delle

caldaie e degli impianti di condizionamento con relativi suggerimenti e raccomandazioni, vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti;

- la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che, al fine di rafforzare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, stabilisce che gli Stati membri:
 - 1) adottino obiettivi di risparmio energetico da conseguire mediante servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica come indicate dalla direttiva stessa, articolati in obiettivi intermedi;
 - 2) elaborino programmi e misure di intervento al fine di migliorare l'efficienza energetica;
 - 3) affidino ad una o più autorità o Agenzie il controllo generale e la supervisione del quadro istituito ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica;
 - 4) assicurino che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare adottando una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 5) assicurino che i distributori di energia forniscano prestazioni di risparmio energetico a favore degli utenti finali, selezionate dall'autorità pubblica preposta;
 - 6) assicurino le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sul quadro giuridico e finanziario di riferimento;
 - 7) promuovano sistemi di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, diagnosi energetiche, misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 8) mettano a disposizione degli utenti finali contratti modello relativi ai servizi di efficienza energetica;
 - 9) istituiscano fondi per sovvenzionare la fornitura di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 10) promuovano la diffusione e l'accesso a diagnosi energetiche;
 - 11) dispongano affinché i servizi di distribuzione dell'energia assicurino l'accesso a contatori individuali ai clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento per uso domestico nonché a fatture sui consumi energetici basate sul consumo effettivo con informazioni atte a consentire ai clienti di regolare il loro consumo;

- la direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che disciplina in particolare:
 - a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
 - b) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
 - c) la certificazione energetica degli edifici;
 - d) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
 - e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica degli edifici e delle ispezioni degli impianti;
 - f) i meccanismi di cooperazione tra enti ed amministrazioni coinvolti;

- g) le funzioni delle regioni e degli enti locali;
 - h) le misure di accompagnamento ed in particolare l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti;
 - i) le sanzioni;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili, dispone diverse misure di incentivazione a favore degli interventi sugli edifici;
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme per l'attuazione sul Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed in particolare il Titolo II contenente norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni, contenente disciplina delle attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", ed in particolare il Capo VI contenente norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici;
 - la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", ed in particolare l'art. 33 recante titolo "Requisiti delle opere edilizie" e l'art.34 contenente la previsione dell'adozione da parte dell'Assemblea Legislativa, di atti di indirizzo e coordinamento tecnico per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse;
 - la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ed in particolare l'art. 16 che riserva, tra l'altro, alla Regione l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare:
 - 1) l'art. 2 che assegna alla Regione i compiti e le funzioni concernenti:
 - a) la promozione di attività di ricerca applicata nonché di attività sperimentali e dimostrative in materia di uso efficiente dell'energia;
 - b) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/32/CE citata;
 - c) la concessione di contributi per il miglioramento della efficienza energetica degli edifici pubblici;
 - d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del Titolo II della legge n. 10/91 citata con particolare riferimento agli accertamenti della osservanza delle norme sul risparmio energetico degli edifici e sulla progettazione, manutenzione e controllo degli impianti termici;

- e) la promozione di attività di informazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecniche e ai sistemi di risparmio energetico più profittevoli in un bilancio costi-benefici;
 - f) l'adozione di indirizzi per la formulazione di programmi di formazione dei tecnici preposti alle diverse fasi di progettazione, installazione, gestione, manutenzione, controllo e verifica degli edifici e degli impianti energetici anche ai fini dell'istituzione di un sistema di accreditamento di cui all'art. 23 della legge;
 - g) la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali;
- 2) l'art. 3, comma 1, lett. f) e g), che assegna alle Province il compito di promuovere accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e di realizzare un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio degli impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;
- 3) l'articolo 25 che riserva alla Regione il compito di individuare, in attuazione della direttiva 2002/91/CE:
- a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici;
 - b) le metodologie di calcolo del rendimento energetico degli edifici;
 - c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- 4) gli artt. 27 e 28 recanti disposizioni per la gestione associata delle funzioni assegnate agli Enti locali e per lo sviluppo di forme di collaborazione tra le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali al fine di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di politica energetica;

Richiamata la delibera n. 141 del 14 novembre 2007 con cui l'Assemblea Legislativa ha approvato il documento "Piano Energetico Regionale", nel quale sono delineati gli obiettivi e le linee di intervento in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili con specifico riferimento agli edifici e ai sistemi urbani;

Rilevato che il D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni:

- a) rinvia a successivi atti regolamentari per la definizione dei criteri e dei requisiti inerenti i criteri generali, le metodologie di calcolo, i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia per la climatizzazione degli edifici e per l'illuminazione degli ambienti, le norme di disciplina della progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti preposti alla certificazione energetica degli edifici e alla ispezione degli impianti;
- b) fissa un regime transitorio di disciplina di alcuni degli aspetti sopra citati, nell'ambito degli allegati al provvedimento medesimo;
- c) rende esplicita la clausola di cedevolezza nel senso che, in relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma 5 della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma

3, della legge 11/05, le norme del decreto e dei provvedimenti attuativi statali si applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE e sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva medesima, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal D.Lgs. 192/05;

- d) richiama le autorità competenti affinché sia garantita l'esecuzione delle ispezioni sull'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurando l'integrazione di queste attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsti dall'art. 1, comma 44 della legge n. 239/04;
- e) richiama le Regioni, in accordo con gli Enti locali, a predisporre un programma di sensibilizzazione degli utenti finali e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale anche attraverso l'attivazione di accordi con le imprese distributrici di energia elettrica e gas e le parti sociali interessate;

Ritenuto opportuno provvedere al recepimento della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE ed all'attuazione della L.R. 26/04 con l'obiettivo di conseguire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nel rispetto dei principi generali fissati dalle norme comunitarie e nazionali citate, disciplinando in particolare:

- a) gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti;
- b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;
- c) la certificazione energetica degli edifici;
- d) l'accreditamento dei soggetti certificatori;
- e) la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici ed impianti;
- f) l'allestimento di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti;
- g) la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto che alla base dell'atto volto a disciplinare gli standards minimi di prestazione energetica degli edifici, le metodologie di valutazione dei rendimenti, la certificazione energetica, la manutenzione ed il controllo degli impianti, la promozione di servizi reali a favore degli utenti finali, possano essere poste le seguenti considerazioni:

- a) la Regione e gli Enti locali possono contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, uso efficiente delle risorse e delle fonti rinnovabili negli edifici attraverso l'adeguamento, il rafforzamento e l'utilizzo integrato degli strumenti di intervento di competenza con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di regolazione dell'attività edilizia, alle iniziative formative e informative, allo sviluppo di attività sperimentali e dimostrative, all'allestimento di un efficace sistema di verifiche pubbliche sull'osservanza delle norme sul contenimento dei consumi energetici, al coordinamento degli strumenti pubblici di incentivazione e di diffusione di servizi di pubblica utilità quali le diagnosi e certificazioni energetiche ed i servizi di efficienza energetica di cui alla dir. 2006/32/CE;
- b) le disposizioni regionali concernenti il rendimento energetico degli edifici e le connesse metodologie di calcolo debbono tener conto delle norme tecniche europee e nazionali di fonte EN e UNI con previsione di adeguamenti in relazione all'evoluzione di tali norme tecniche;

- c) è possibile intervenire su tutti gli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso, per conseguire risultati di risparmio energetico;
- d) il risparmio energetico offre l'occasione per ridurre la bolletta energetica delle famiglie e delle imprese, limitare le emissioni inquinanti connesse ai consumi finali, rendere meno pesante la dipendenza del nostro paese dalle fonti di importazione assicurando in tal modo maggiore sicurezza, affidabilità, economicità degli approvvigionamenti;
- e) numerosi studi ed esperienze hanno dimostrato che esiste un ampio margine di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e che al contempo possono essere perseguiti più avanzati traguardi di efficienza energetica agli edifici nuovi rispetto agli standards fissati nel passato;
- f) il fabbisogno energetico degli edifici durante il loro ciclo di vita può risultare sensibilmente ridotto se in fase di localizzazione degli stessi viene dato riscontro ai fattori di rilevanza bioclimatica;
- g) le prescrizioni sul rendimento energetico degli edifici non debbono contraddire le altre prescrizioni essenziali sull'edilizia inerenti in particolare l'accessibilità, la sicurezza, il benessere abitativo, la fruibilità, l'uso razionale delle riserve naturali, la limitazione delle emissioni inquinanti nell'ambiente, la ottimizzazione di impatto ambientale derivante dall'uso di materiali e impianti che consumano energia presi in considerazione nel loro ciclo di vita;
- h) le misure di miglioramento del rendimento degli edifici debbono prendere in considerazione alcuni fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza quali le richieste di raffrescamento estivo degli ambienti che portano a consumi crescenti di energia elettrica ed alla richiesta di potenza elettrica aggiuntiva alla rete;
- i) un approccio progettuale integrato, a partire dalla fissazione di standards globali di rendimento energetico degli edifici, dà ai professionisti un elevato grado di flessibilità nella scelta delle soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi e dei benefici per l'utenza;
- j) in attesa che siano disponibili metodologie standardizzate di calcolo integrato del rendimento energetico globale degli edifici, con riguardo ai diversi aspetti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, illuminazione degli ambienti, produzione di acqua calda sanitaria, altri usi tipici del settore civile, risulta opportuno fissare standards prestazionali di rendimento energetico per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria;
- k) l'individuazione di standard prestazionali riferiti alla climatizzazione invernale degli edifici ed alla produzione di acqua calda sanitaria cui si provvede con il presente atto, rappresenta un passo importante per gli obiettivi di risparmio energetico considerato che tali usi incidono per circa l'80% dei consumi energetici delle abitazioni e per il 65% degli edifici del terziario;
- l) i requisiti prestazionali fissati per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a significative ristrutturazioni debbono essere compatibili con la possibilità di recuperare, tramite il risparmio energetico indotto, i costi supplementari dovuti al rispetto di detti requisiti entro un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto del tempo di vita degli investimenti;
- m) il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti non implica necessariamente la completa ristrutturazione degli stessi e può invece richiedere un intervento limitato alle parti più significativamente incidenti sul bilancio energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/benefici;
- n) l'impianto termico costituisce un punto chiave della possibilità di migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti senza il ricorso a profonde ristrutturazioni degli edifici medesimi; sugli impianti più vecchi è possibile intervenire sulla base dei suggerimenti formulati dagli operatori preposti alla manutenzione ed al controllo periodico degli impianti

medesimi, sotto questo punto di vista la regolamentazione degli aspetti di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici assume particolare rilievo ai fini del risparmio energetico, tutela dell'ambiente, sicurezza degli impianti medesimi;

- o) uno dei principali ostacoli agli interventi per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è la carenza di informazioni; la certificazione energetica è un importante strumento per rendere edotti gli utenti e più trasparente il mercato abitativo, pertanto è di rilevante importanza disciplinare la certificazione energetica degli edifici predisponendo un sistema di accreditamento degli operatori preposti;
- p) nel caso degli edifici pubblici è opportuno che i dati di rendimento energetico siano esposti al pubblico come elemento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di impegno delle amministrazioni pubbliche per traguardi sempre più avanzati di efficienza energetica;
- q) nel regolare gli aspetti che concernono il risparmio energetico negli edifici, è necessario definire un sistema efficace di accertamenti pubblici sul rispetto delle norme;
- r) è opportuno che le misure di intervento pubblico a favore del risparmio energetico negli edifici, anche in attuazione della direttiva 2006/32/CE, siano oggetto di un'attività di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia degli interventi rispetto ai risultati attesi; l'allestimento di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici e degli impianti risponde a tale scopo;

Ritenuto che, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività e dei servizi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici sia utile adottare un atto di indirizzo e coordinamento, in attuazione dell'art. 25 della L.R. 26/04 e ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, che, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE e in conformità ai principi stabiliti dal D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni ed integrazioni definisca:

- a) gli standard minimi prestazionali degli edifici e degli impianti;
- b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;
- c) la certificazione energetica degli edifici;
- d) l'accreditamento dei soggetti certificatori;
- e) la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici ed impianti;
- f) l'allestimento di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti;
- g) la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Dato atto che i competenti Servizi degli Assessorati Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico e Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione hanno predisposto il documento "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che i contenuti principali del documento in allegato riguardano:

- la definizione dei principali termini al fine di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale;

- l'individuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici nonché l'individuazione del loro campo di applicazione;
- la definizione delle metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- la certificazione energetica degli edifici e relativo ambito applicativo;
- l'allestimento di un sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'accertamento della osservanza delle norme in materia di uso razionale dell'energia negli edifici e di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- l'allestimento del sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
- la previsione di misure di sostegno;

Ritenuto di approvare il documento "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il documento allegato ha acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione – Autonomie locali, espresso nella seduta del 5 novembre 2007 e comunicato alla Regione con nota del 13 novembre 2007;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e ai sensi degli artt. 2 e 25 della L.R. 26/04 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", lo schema di "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

**Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di
rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici**

INDICE

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

1. Finalità e ambito di intervento
2. Definizioni
3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici
4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti
5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione
6. Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici
7. Soggetti certificatori accreditati
8. Esercizio e manutenzione degli impianti termici
9. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici
10. Misure di sostegno ed incentivazione

PARTE SECONDA - Allegati

Allegato 1	Definizioni e termini
Allegato 2	Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Allegato 3	Requisiti minimi di prestazione energetica
Allegato 4	Relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Allegato 5	Attestato di qualificazione energetica degli edifici
Allegato 6	Procedura di certificazione degli edifici
Allegato 7	Attestato di certificazione energetica
Allegato 8	Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato 9	Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato 10	Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35Kw
Allegato 11	Rapporto di controllo termico per impianto termico di potenza inferiore a 35KW
Allegato 12	Valore minimo di rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli
Allegato 13	Norme tecniche di riferimento
Allegato 14	Linee guide per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo edilizio

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

1. Finalità e ambito di intervento

- 1.1 Al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, il presente atto disciplina in particolare:
- a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati
 - b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
 - c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici
 - d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici
 - e) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti
 - f) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti
 - g) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti.
- 1.2 Le disposizioni del presente atto entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2008, salvo quanto non diversamente specificato.
- 1.3 Nella fase transitoria restano in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come emendate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
- 1.4 Per assicurare la omogenea applicazione delle disposizioni del presente atto, per favorire il diffuso accesso ai servizi di efficienza energetica, per promuovere la più ampia informazione dei cittadini nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati in ordine agli interventi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili più efficaci sotto il profilo costi/benefici, la Regione promuove forme di collaborazione con le Provincie, i Comuni, le Università e gli istituti di ricerca, le associazioni dei consumatori, dei proprietari e degli inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli operatori del processo edilizio.

2. Definizioni

Ai fini della applicazione del presente provvedimento sono riportate in Allegato 1 le definizioni dei principali termini.

3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici

3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all'Allegato 2 si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:

- a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,
- b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati,
- c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
 - ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
 - ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati
 - manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
 - recupero di sottotetti per finalità d'uso
 - nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
 - sostituzione di generatori di calore.

3.2 Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 si applica in quanto compatibile con il presente atto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

3.3 Con successivi atti di Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, gli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto potranno essere modificati in ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio sulla efficacia del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica regionale e in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario.

3.4 In particolare, valutata l'efficacia del presente provvedimento con le attività di monitoraggio di cui al punto 9, la Giunta regionale, a partire dal 31 dicembre 2010, presenta all'Assemblea legislativa proposte concernenti:

- eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
- l'eventuale miglioramento degli standard di prestazione energetica di cui agli allegati 2 e 3 del presente atto.

Inoltre la Giunta, sentita la Commissione competente, adegua la delibera alle modifiche delle normative italiane e alle nuove Direttive dell'Unione Europea, anche con l'obiettivo di indicare agli operatori le date previste per la modifica delle norme vigenti e per ulteriori miglioramenti dei requisiti minimi di prestazione energetica regionale degli edifici.

- 3.5 Con successivi atti sono disciplinati i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nella climatizzazione estiva e per l'illuminazione degli ambienti, nonché i requisiti generali di ecosostenibilità.
- 3.6 Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
 - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
 - d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti

- 4.1 Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati al punto 3 e le disposizioni del presente punto 4 si applicano agli interventi di cui al punto 3.1 per i quali a decorrere dal 1° luglio 2008 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero denuncia di inizio attività, secondo la legislazione vigente.
- 4.2 Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all'art. 7 della stessa L.R. 31/2002, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° luglio 2008. L'approvazione dei progetti relativi a tali interventi è subordinata ad una asseverazione da parte del progettista abilitato ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, così come l'attestato di qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al completamento degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità.
- 4.3 L'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 31/2002, i cui lavori siano iniziati a decorrere dal 1° luglio 2008.
- 4.4 I requisiti minimi definiti con il presente atto sostituiscono i requisiti cogenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 268/2000 con riferimento alla famiglia 6 "Risparmio

energetico”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, della L.R. 31/2002. I comuni, nell’ambito dell’attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici, di cui agli allegati 2 e 3 del presente atto, o sue successive modifiche.

- 4.5 A corredo del progetto degli interventi di cui ai punti 4.1 e 4.2, il progettista abilitato predisporre una relazione tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell’Allegato 4. Con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1 e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3. L’inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche
- 4.6 La scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 è integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3 e dall’attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 5. La predisposizione di tale documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L’inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche.
- 4.7 Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a) del presente provvedimento deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al punto 3.1, l’attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione. In tal caso le raccomandazioni per gli interventi migliorativi di cui alla lett. u), punto 8 dell’Allegato 5, devono riguardare l’intero edificio.
- 4.8 L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e nell’Allegato 8.
- 4.9 La documentazione di cui ai punti 4.5 e 4.6 è conservata dal Comune, anche ai fini dei controlli e degli accertamenti di cui agli artt. 11, 17 e 22 della L.R. 31/2002. A tale scopo il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica.
- 4.10 Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 anche su richiesta del proprietario, del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti è posto a carico del richiedente.
- 4.11 Ai fini della più estesa applicazione delle norme del presente atto, per i soggetti sottoposti all’obbligo di cui all’art. 19 della L. 10/1991 la documentazione di cui ai punti 4.5 e 4.6 dovrà essere obbligatoriamente integrata dall’attestazione di verifica sulla applicazione delle norme del presente atto resa dal responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato da detti soggetti.

4.12 *I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente atto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche e dovranno essere riportati nella relazione tecnica di progetto di cui al precedente punto 4.5.*

5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione

- 5.1 Gli interventi di cui al punto 3.1, lett. a) del presente atto debbono essere dotati, al termine dell'intervento e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato.
- 5.2 L'attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore:
- a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari;
 - b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso;
 - c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.
- 5.3 L'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente e che non necessitino di preventivo assenso o concessione della medesima.
- 5.4 La stipula o il rinnovo di contratti relativi alla gestione di edifici e impianti energetici ovvero relativi alla realizzazione di programmi di miglioramento della efficienza energetica anche attraverso il ricorso a società di servizi energetici (ESCO), contratti di rendimento energetico, finanziamento tramite terzi, di cui alla direttiva 2006/32/CE, riferiti ad edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico è subordinato alla predisposizione, a cura dell'aggiudicatario, dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale. L'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la modifica del rendimento energetico dell'edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti, sia che tali interventi siano realizzati dal committente che dall'aggiudicatario. In caso di inadempienza degli obblighi sopra indicati si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- 5.5 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata.
- 5.6 Nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base a quanto disposto ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, lo

stesso è consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

- 5.7 L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8.
- 5.8 La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui al punto 5.7, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all'attestato di certificazione energetica.
- 5.9 Ai sensi del punto 5.7 l'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti:
- a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
 - b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
 - c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
 - d) facoltativo in tutti gli altri casi.
- 5.10 L'attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato, comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all'Allegato 7.
- 5.11 Il soggetto accreditato deve trasmettere entro 15 giorni dalla compilazione dell'attestato di certificazione energetica la documentazione di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 al Organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici di cui al paragrafo 6, mediante inserimento dei dati attraverso un apposito sito dedicato, ottenendone ricevuta informatica.
- 5.12 Negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile totale supera i 1000 metri quadrati ovvero nei casi di cui ai punti 5.3 e 5.4, l'attestato di certificazione energetica è reso facilmente visibile per il pubblico nello stesso edificio a cui l'attestato si riferisce. Per gli stessi edifici possono essere chiaramente esposte, attraverso l'adozione di adeguate targhe o altri dispositivi indicatori,

l'appartenenza degli edifici medesimi alle specifiche classi di rendimento energetico, la temperatura raccomandata e quelle reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti così come l'entità delle emissioni di gas ad effetto serra unitarie o totali.

- 5.13 La certificazione delle singole unità immobiliari è effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato 8;
- 5.14 Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al presente punto, le seguenti categorie di edifici e di impianti:
- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
 - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
 - d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
- 5.15 In ogni caso, il proprietario o l'avente in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi dell'attestato di certificazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità stabilite dal presente atto.
- 5.16 Sino all'entrata in funzione del sistema regionale di accreditamento di cui al punto 6 seguente, l'attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica secondo le modalità di cui all'Allegato 5 o da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un comune o da un'altra regione o provincia autonoma, ferma restando la conformità dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9.
- 5.17 L'obiettivo degli attestati di certificazione energetica di cui al presente atto è limitato alla fornitura ai soggetti interessati delle informazioni utili in ordine alla prestazione energetica dell'edificio (o unità immobiliare) e ai possibili interventi di miglioramento, fatto salvo ogni altro effetto derivante da tali attestati e previsto da eventuali leggi nazionali e regionali.

6. Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

- 6.1 La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto della normativa nazionale in materia, provvede:

- a) ad individuare l'organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato di adeguate competenze tecniche e capacità operative;
- b) a definire la tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati;
- c) ad approvare la procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett. a) seguente;
- d) ad adottare il sistema regionale di certificazione energetica di cui al punto 6.5 e agli allegati 6 e 7;
- e) a definire le caratteristiche della targa regionale di qualità energetica, secondo la classificazione di cui all'allegato 9, da applicare a fianco dei numeri civici degli edifici certificati.

6.2 All'organismo regionale di accreditamento competono le seguenti funzioni:

- a) *attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori di cui al punto 7), anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 7.1 lett. a);*
- b) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;
- c) vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;
- d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati.

6.3 Oltre alle funzioni sopradette, la Giunta regionale, con le stesse modalità di cui al comma 6.1, può conferire all'organismo di accreditamento i seguenti compiti:

- a) attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre regioni e province autonome;
- b) predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITAMENTO;
- c) predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l'aggiornamento del presente atto, anche in relazione all'evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;
- d) monitoraggio dell'impatto del presente atto in termini di adempimenti burocratici, oneri, benefici;
- e) supporto alla Regione per la predisposizione di piani e progetti di intervento nel campo dei servizi energetici, in attuazione della direttiva 2006/32/CE, e per l'allestimento del sistema informativo regionale di cui al punto 9;
- f) consulenza tecnico-scientifica e assistenza agli enti locali ai fini di una efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico nell'edilizia;
- g) predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l'aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accREDITAMENTO, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del sistema di accREDITAMENTO;

- h) pubblicazione e diffusione dei dati inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;
- i) indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all'utente;
- j) valutare reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
- k) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell'accredimento.

6.4 Il costo di gestione del sistema di accreditamento è posto a carico dell'Amministrazione regionale che vi provvede anche attraverso gli introiti derivanti dalle tariffe sull'accesso al sistema.

6.5 L'accredimento ha durata limitata a 3 anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per il riaccreditamento.

6.6 L'accredimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 7 seguente.

6.7 L'accredimento può essere sospeso nel caso siano accertati comportamenti non conformi da parte dei soggetti accreditati o revocato nel caso in cui detti comportamenti non siano oggetto di adeguate azioni correttive, a seguito di notifica da parte dell'organo di accreditamento, nel caso in cui tale compito gli sia stato conferito a norma del punto 6.3, lett. k).

6.8 L'organismo regionale di accreditamento provvede a verificare la conformità dei risultati dei servizi di certificazione, anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. I costi di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, sono posti a carico dei richiedenti. Verranno effettuate verifiche a campione su almeno il 5 per cento degli edifici certificati, con equa distribuzione territoriale, anche su richiesta del Comune. A tal fine la Regione promuove accordi tra il proprio organismo di accreditamento e gli Enti Locali, al fine di estendere in modo capillare la rete dei controlli.

6.9 La Regione promuove la conclusione di accordi volontari e/o altri strumenti orientati al mercato, quali lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica, che abbiano come effetto di assicurare agli utenti finali prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. Gli stessi contengono impegni chiari e univoci circa i livelli qualitativi e tariffari praticati, procedure di monitoraggio circa l'osservanza degli impegni sottoscritti nonché sistemi di risoluzione celere di reclami per inadempimenti contrattuali.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliore scelta da parte degli utenti finali, gli accordi volontari sono messi a conoscenza del pubblico, a cura dell'organismo regionale di accreditamento.

7. Soggetti certificatori accreditati

- 7.1 Nell'ambito del sistema di certificazione energetica regionale di cui al punto 6, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i soggetti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", con i limiti e le condizioni ivi indicate.

Le modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e dei relativi esami, di cui al comma 5 dell'art. 2 del citato DPR 75/2013, sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e delle formazioni professionali, anche in integrazione tra loro" che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

La procedura di accreditamento di cui al punto 6.1 lett. c) definisce le modalità con le quali comunicare le modifiche dei requisiti ai soggetti certificatori e gestire le eventuali situazioni di incompatibilità.

- 7.1 bis *Al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l'evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori, e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi, la Giunta regionale, secondo quanto previsto al punto 3.3, provvede con proprio Atto ad aggiornare il contenuto del punto 7.1.*

- 7.2 *Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a).*

- 7.3 Sono altresì accreditati con modalità semplificate come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.

- 7.4 I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", al fine di garantire indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza.

- 7.5 Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.

- 7.6 Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione e certificazione di cui al punto 7.1 precedente, il requisito di indipendenza di cui al punto 7.4 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
- 7.7 Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto certificatore, di cui al punto 7.1, le attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio ai fini della sua certificazione devono essere condotte da tecnici abilitati di adeguata competenza, secondo quanto specificato nei punti 7.1, lett. a), 7.2, 7.3 e 7.4, le risultanze delle attività sopra dette debbono essere asseverate dai tecnici incaricati.
- 7.8 L'attestato di prestazione energetica di cui al punto 5, il rapporto di controllo tecnico di cui al punto 8.12, la relazione tecnica di cui al punto 4.5 e l'attestato di qualificazione energetica di cui al punto 4.7, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.9 Il richiedente il servizio di certificazione energetica può rendere disponibili i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare contenuti nell'attestato di qualificazione energetica e nella relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/91 nonchè le risultanze di diagnosi energetiche, ferma restando l'osservanza della normativa in materia di tutela della privacy e della privacy industriale.

8. Esercizio e manutenzione degli impianti termici

- 8.1 Il proprietario, il conduttore, l'amministrazione di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione sugli stessi secondo le prescrizioni della normativa vigente, adottando le misure necessarie per contenere i consumi di energia e le emissioni inquinanti entro i limiti previsti dalla normativa medesima, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi.
- 8.2 L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli predisposti dalla Regione, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
- 8.3 I contratti relativi alla fornitura di energia ed alla conduzione degli impianti termici contenenti clausole in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.
- 8.4 Le imprese installatrici di nuovi impianti termici ovvero di nuovi generatori di calore devono rendere disponibili al committente le istruzioni tecniche per l'uso, la regolazione, la manutenzione e il controllo periodico dell'impianto, conformemente alle norme tecniche vigenti e alle istruzioni del fabbricante. Il responsabile dell'impianto opera conformemente a dette istruzioni.

- 8.5 Qualora le istruzioni di cui al punto 8.4 precedente non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
- 8.6 *Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e degli apparecchi e dispositivi facenti parte dello stesso, per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative tecniche di settore vigenti per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.*
- 8.7 Nel caso in cui l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell'impianto termico rilevi la non disponibilità delle istruzioni tecniche per la conduzione, la manutenzione e il controllo dell'impianto, egli dovrà, nell'ambito del rapporto di servizio, reperire copia di tali istruzioni relative allo specifico modello di apparecchio presso l'impresa installatrice o il fabbricante. Tali informazioni dovranno essere riportate nel libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni due anni per le caldaie a camera stagna (tipo C) alimentate a gas di potenza inferiore a 35 kW e una volta all'anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
- 8.8 I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
- a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatori di calore con un'anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
 - c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'art. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.

- 8.9 Nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti deve essere effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze di cui al punto 8.8.
- 8.10 In occasione di interventi che non rientrino tra quelli previsti dai punti 8.8 e 8.9 precedenti ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la

funzionalità e l'efficienza del sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono eseguiti sono di riferimento per le successive scadenze.

- 8.11 Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale, ferma restando l'applicazione delle norme UNI di riferimento.
- 8.12 Al termine dell'operazione di controllo di cui ai punti precedenti ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 10. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 11.
- 8.13 Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai punti precedenti, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato 12 del presente atto.
- 8.14 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato 12 del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità locale competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione effettuata da parte dell'autorità medesima.
- 8.15 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati nell'allegato 12 al presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g), ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
- 8.16 La Regione adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) e g) della L.R. 26/2004, atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali di accertamento dell'osservanza delle norme relative al rendimento energetico degli edifici nonché linee guida per il corretto esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione.
- 8.17 Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al punto 8.16 gli accertamenti periodici, gli oneri ed i contrassegni relativi, i requisiti minimi degli organismi incaricati degli accertamenti, i rapporti tra autorità locali ed operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed assistenza dell'utenza sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale 18 marzo 2002, n. 387 come modificata dal presente provvedimento. Le attività di accertamento e ispezione, avviate dagli Enti locali ai sensi dell'art. 31 della legge n.10/91 prima dell'entrata in vigore del presente atto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento entro il 15 aprile 2009. Gli Enti locali

preposti provvedono ad adeguare detti programmi alle disposizioni di cui al presente atto.

8. 18 La Regione allo scopo di facilitare ed omogeneizzare territorialmente l'impegno degli Enti locali preposti agli accertamenti di cui al punto 8.16 promuove la diffusione del programma informativo per la gestione del catasto degli impianti di climatizzazione, già testato nel corso delle precedenti campagne ispettive sugli impianti termici. Detto programma è adeguato alle esigenze di acquisizione, memorizzazione e valutazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui agli allegati 10 e 11 e alle esigenze di integrazione nel sistema informativo regionale di cui al punto 9 seguente.
8. 19 I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici sono allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, gli Enti locali stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione del sistema informativo relativo agli impianti ed allo svolgimento dei propri compiti.
A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte degli installatori e dei manutentori degli impianti di climatizzazione o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità e scadenze stabilite dal predetto provvedimento, dei dati essenziali relativi agli impianti, compreso il più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui agli allegati 10 e 11.
8. 20 La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all'amministrazione competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità.
8. 21 L'amministrazione locale competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti effettuano ispezioni presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge ed alla veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza per biennio. Le verifiche sono effettuate dalle autorità competenti prioritariamente sugli impianti per i quali non sia prevenuto alcun rapporto di controllo tecnico. In questo caso il responsabile dell'impianto è tenuto, entro 60 giorni dall'avvenuta ispezione, a far pervenire all'amministrazione locale competente copia del rapporto di controllo. Le amministrazioni locali competenti redigono e rendono pubblico, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini per la consegna degli allegati 10 e 11 una relazione contenente i dati di sintesi sui rapporti ricevuti nonché il programma di ispezioni pubbliche che esse intendono effettuare. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
8. 22 Nell'ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso.

- 8.23 Le Province provvedono, ai sensi dell'art. 3, comma1, lett. g) della L.R. n. 26/04 alla realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento di consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera, esercizio di impianti ed edifici, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni, assicurando l'integrazione di dette attività con il sistema di verifiche e ispezioni riguardanti gli edifici e gli impianti.

9. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici

- 9.1 Nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy, la Regione promuove la costituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici volto in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative che regolano i rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni relativamente agli atti di cui al presente provvedimento, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
 - b) qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'energia promossi dalla Regione e dagli Enti locali, anche per consentire il riconoscimento dei benefici ottenuti e la loro conversione nelle forme previste dalla legge, quali, per esempio, certificati verdi, titoli di efficienza energetica o unità di emissione di CO₂;
 - c) omogeneizzazione sul territorio regionale delle modalità d'intervento degli Enti locali e degli organismi tecnici dagli stessi incaricati, relativamente ai compiti di vigilanza e di accertamento dell'osservanza delle norme vigenti relative al rendimento energetico degli edifici, con riferimento alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio, controllo e manutenzione degli edifici e degli impianti in essi installati;
 - d) utilizzo integrato e valorizzazione dei dati provenienti da diverse fonti conoscitive anche a supporto dell'Osservatorio regionale dell'energia di cui all'art. 29 della L. R. n. 26/04;
 - e) sviluppo concorrenziale degli operatori preposti ai servizi energetici di cui alla direttiva 2006/32/CE, in ragione di una migliore conoscenza del mercato;
 - f) monitoraggio dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico.
- 9.2 Il sistema informativo regionale di cui al punto 9.1 è integrato dal catasto degli impianti di climatizzazione e dagli elementi desumibili dagli atti di cui agli artt. 284, 286 del D.Lgs. n. 152/06. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 192 citato, i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto medesimo provvedono a comunicare le principali caratteristiche degli impianti e delle operazioni di manutenzione e controllo eseguite sugli stessi in conformità alle disposizioni di cui al punto 8 precedente.
- 9.3 I comuni, al fine di implementare il sistema informativo regionale di cui al punto 9.1, provvedono a richiedere, ai sensi degli art. 9, comma 3 ter, del D.Lgs. 192/05, ai proprietari ed agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza gli elementi descrittivi essenziali del rendimento energetico degli edifici, complementari a quelli riferiti al catasto degli impianti, ove i dati di interesse non siano già desumibili dalla documentazione in loro possesso.

- 9.4 Le imprese di distribuzione dell'energia rendono disponibili, alla Regione e agli Enti locali, i dati in proprio possesso, in forma aggregata, utili all'allestimento del sistema informativo regionale di cui al punto 9. 1, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) della direttiva 2006/32/CE e all'art. 9, comma 3 quater, del D.Lgs. 192/05.

10. Misure di sostegno ed incentivazione

- 10.1 La Regione, in relazione agli obiettivi di contenimento delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti e di risparmio energetico, uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 26/04:
- a) promuove attività di ricerca applicata nonché attività sperimentali e dimostrative per lo sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica ed ecocompatibili, anche mediante la sottoscrizione di accordi con enti ed istituti di ricerca, università, imprese del settore;
 - b) promuove e diffonde lo sviluppo e la qualificazione di diagnosi energetiche e dei servizi concernenti l'efficienza degli usi finali dell'energia, in conformità alla direttiva 2006/32/CE a partire dagli edifici pubblici a più bassa efficienza;
 - c) promuove ed attiva programmi di intervento per la diffusione di edifici ad alto rendimento energetico, con priorità alla riqualificazione degli edifici pubblici, assicurando che gli strumenti regionali e locali di intervento e di incentivazione siano utilizzati in modo sinergico con le risorse statali e comunitarie e che i benefici ottenuti in termini di riduzione dei consumi energetici vengano adeguatamente valorizzati anche in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
 - d) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali di accertamento e di verifica della osservanza delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici e di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, di cui al punto 8 precedente;
 - e) promuove campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecnologie e alle modalità per ridurre i consumi di energia degli edifici e le emissioni inquinanti legate agli impianti energetici in essi installati;
 - f) favorisce programmi di formazione degli operatori pubblici e privati preposti alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, controllo e certificazione di edifici e impianti;
 - g) promuove la revisione degli strumenti regolamentari vigenti per garantire l'accesso a procedure semplificate di autorizzazione e abilitazione riferite ad interventi di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
 - h) promuove la conclusione di accordi volontari e la formulazione di contratti modello per la diffusione dei servizi energetici e degli altri strumenti per il risparmio energetico di cui alla direttiva 2006/32/CE;
 - i) promuove intese e accordi con gli istituti bancari e finanziari per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico, garantendo l'offerta ai clienti finali di servizi energetici competitivi, anche ad integrazione degli strumenti pubblici di finanziamento e di incentivazione;

- j) promuove l'accesso ad informazioni utili agli utenti finali, anche attraverso le agenzie territoriali per l'energia e l'allestimento di un sito internet, da cui poter ottenere suggerimenti sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di utenze energetiche, specifiche prestazionali di apparecchiature e impianti che utilizzano energia.
- 10.2 La Regione concorre ad assicurare l'accesso a servizi di diagnosi energetica di qualità e competitivi sotto il profilo dei prezzi, destinati ad individuare le misure di miglioramento della efficienza energetica più efficaci, in un bilancio costi-benefici.
- 10.3 Al fine di promuovere diagnosi energetiche anche nei casi in cui risulti elevato il rapporto costi/benefici, la Regione promuove l'utilizzo di strumenti semplificati di diagnosi energetica anche attraverso questionari e programmi informativi basati su pochi dati facilmente resi disponibili dall'utenza, incaricando le agenzie energetiche territoriali ed altri enti pubblici e privati qualificati.
- 10.4 La Regione contribuisce a far sì che il parco dell'edilizia pubblica possa svolgere un ruolo esemplare nel conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili. A tal fine, di concerto con gli Enti Locali, identifica e promuove, anche attraverso accordi con le ACER, le misure e gli interventi più efficaci per la ristrutturazione degli edifici e in grado di generare il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo con utilizzo ottimale delle risorse pubbliche anche tramite le modalità di intervento di cui alla direttiva 2006/32/CE (ESCO ed altri).
- 10.5 Tra le misure di cui al punto 10.4 precedente sono prese in considerazione le seguenti:
- a) il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico di cui alla lettera m), art. 3 della direttiva 2006/32/CE, con valutazione dei rapporti contrattuali in essere di esternalizzazione dei compiti di gestione dell'energia per conto delle P.A.;
 - b) la formulazione di indirizzi idonei a rendere apprezzabile il conseguimento degli obiettivi di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili nelle gare d'appalto economicamente rilevanti relative alla fornitura di beni e servizi per conto delle P.A., con obbligo di acquistare impianti e attrezzature sulla base di specifici standard di efficienza energetica;
 - c) la promozione e la diffusione di diagnosi energetiche degli edifici pubblici, rendendo obbligatoria la diagnosi per l'accesso ai contributi regionali disposti a favore delle ristrutturazioni degli edifici medesimi;
 - d) lo scambio delle migliori prassi tra gli enti pubblici, anche attraverso l'allestimento di un sito internet;
 - e) la promozione della targa regionale di qualità energetica da regolare con successivi atti di Giunta.
- 10.6 La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi di incremento della efficienza energetica degli usi finali dell'energia di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99 e all'art. 16 del D.Lgs. n. 164/00 al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili fissati dal Piano energetico regionale.

- 10.7 L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, adegua le norme urbanistiche ed edilizie regionali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità energetica ed ambientale degli edifici, anche in riferimento alle misure di incentivazione già indicate nel PER.
- 10.8 Gli operatori dei servizi di cui al punto 10.6, in attuazione all'art. 6, comma 1, della direttiva 2006/32/CE:
- a) forniscono alla Regione ovvero alle autorità o agenzie dalla stessa designate, le informazioni aggregate sui consumi delle diverse tipologie di utenze.
Dette informazioni sono finalizzate ad allestire il sistema informativo regionale di cui al punto 9 e ad attuare programmi di miglioramento della efficienza energetica e a promuovere e monitorare i servizi energetici e le altre misure di miglioramento della efficienza energetica;
 - b) favoriscono ogni attività finalizzata a sviluppare la domanda e la prestazione di servizi energetici per migliorare l'efficienza energetica.
- 10.9 Nell'ambito degli accordi di cui al punto 10.6 gli operatori si impegnano direttamente o tramite altri fornitori di servizi energetici, ad adottare una o più delle seguenti misure di miglioramento della efficienza energetica.
- a) promozione di servizi energetici competitivi sotto il profilo dei prezzi per i clienti finali;
 - b) promozione di diagnosi energetiche competitive sotto il profilo dei prezzi;
 - c) attivazione/realizzazione di progetti di miglioramento della efficienza energetica degli utenti finali in grado di accedere al mercato dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, in particolare per una più rapida sostituzione degli impianti termici a basso rendimento e più inquinanti;
 - d) realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
- 10.10 La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei compiti attinenti all'uso efficiente dell'energia attribuiti agli Enti locali.
- 10.11 Le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali preposte, operano in un rapporto di stretta collaborazione e sinergia, al fine di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa attinente all'attuazione del presente atto.
- 10.12 La Regione promuove intese con gli Enti locali, associazioni e ordini professionali, per il perseguimento delle finalità del presente atto, con particolare riferimento alla promozione di programmi di formazione dei tecnici, alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, all'allestimento di progetti di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale a partire dagli edifici pubblici, alla valutazione dell'impatto sugli intenti finali dell'attuazione del presente atto in termini di adempimenti burocratici, oneri, fruibilità e diffusione territoriale omogenea dei servizi resi.

PARTE SECONDA

Allegati

Allegato 1	Definizioni e Termini
Allegato 2	Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Allegato 3	Requisiti minimi di prestazione energetica
Allegato 4	Relazione tecnica di cui all'art. 28, legge n. 10/91
Allegato 5	Attestato di qualificazione energetica
Allegato 6	Procedura di certificazione degli edifici
Allegato 7	Attestato di certificazione energetica
Allegato 8	Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato 9	Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato 10	Rapporto di controllo tecnico per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 kW
Allegato 11	Rapporto di controllo tecnico per impianti termici di potenza inferiore a 35 kW
Allegato 12	Valore minimo di rendimento di combustione dei generatori di calore rilevati nel corso dei controlli
Allegato 13	Norme tecniche di riferimento
Allegato 14	Linee guide per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo edilizio

... OMISSIS